

STATUTO Scuola Insieme ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'associazione denominata "SCUOLA INSIEME ODV" è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), dai genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova B.ni (scuola dell'infanzia Italo Calvino, Scuola Primaria "Bettino Ricasoli", Scuola Secondaria di I Grado "Giovanni XXIII") e da tutti coloro che, condividendo i principi dell'Associazione, abbiano fatto richiesta scritta di adesione, previa accettazione del presente Statuto.

L'Associazione Scuola Insieme ODV, da ora in avanti denominata "associazione", ha sede legale nel Comune di Terranuova Bracciolini, cap 52028, prov. di Arezzo e ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, si ispira a principi di pluralismo e democrazia sanciti dalla Costituzione Italiana e si fonda sulla volontà dei genitori di riunirsi e collaborare con la Scuola e con le Istituzioni, al fine di raggiungere obiettivi comuni e contribuire alla gestione di iniziative e problematiche in ambito sociale, culturale e di istruzione.

L'associazione opera in maniera specifica, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- ✓ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ✓ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- ✓ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

E in particolare:

- promuovere attività educative a supporto della vita scolastica dei bambini e dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Terranuova Bracciolini (in seguito denominato Istituto) in accordo con l'istituzione scolastica e comunale;
- facilitare e stimolare la partecipazione di tutti i familiari alla vita della scuola;
- promuovere attività di sostegno per i bambini provenienti da famiglie economicamente disagiate, ai bambini con disabilità ed ai bambini stranieri con problemi di integrazione sociale;
- promuovere iniziative di sostegno a progetti ed attività programmati dall'Istituto;
- promuovere attività a supporto del personale docente dell'Istituto;

- promuovere iniziative ludiche, sportive e culturali che favoriscano la socializzazione tra bambini, famiglie, insegnanti e personale scolastico;
- promuovere attività culturali con finalità educativa, anche extra-scolastiche, rivolte ai ragazzi e alle famiglie;
- promuovere iniziative a sostegno di persone o comunità in situazioni svantaggiate, anche con sostegno a distanza, erogando denaro, beni o servizi;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 31 ottobre dell'anno in corso, previo invio di sollecito scritto, l'associato è ritenuto inadempiente e decade automaticamente con successiva cancellazione dal libro degli associati.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mese prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, viene comunicata via mail o con altro strumento informativo, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto finanziario.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, su richiesta dell'Organo di amministrazione o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il Rendiconto finanziario;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- approva eventuali altri regolamenti interni;
- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa;
- determina la scadenza del mandato e il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, indipendentemente dal numero degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

All'Assemblea, se invitati dall'Organo di amministrazione, possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto, il Dirigente Scolastico, i Docenti ed il personale ATA, nonché membri esterni all'Istituto, come Enti, Associazioni, Autorità Amministrative, Esperti, etc.

L'Assemblea si tiene presso i locali della scuola o in altra Sede ritenuta idonea dal Presidente dell'associazione.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto finanziario;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11 e costituisce l'organo esecutivo dell'associazione. E' eletto durante l'Assemblea a maggioranza dei presenti con diritto di voto. Ciascun associato potrà esprimere un massimo di tre preferenze. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano.

Tutti gli amministratori sono eletti tra gli associati.

All'interno dell'Organo si dovrà cercare di garantire la rappresentanza di almeno un genitore per ogni ordine scolastico, pertanto risulterà comunque eletto l'associato che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze fra quelli con figli frequentanti il medesimo ordine scolastico, indipendentemente dal numero complessivo di preferenze ottenute.

I componenti dell'Organo di amministrazione restano in carica per tre anni, purché mantengano i requisiti di eleggibilità, e comunque fino all'insediamento dei nuovi membri. Sono rieleggibili per 5 mandati e, in caso di rinuncia o cessazione dall'incarico di un componente eletto, si procederà alla surroga con l'inserimento del primo associato non eletto. Decade dall'incarico il membro che è assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.

In caso di rinuncia o cessazione dall'incarico di oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione si procede all'elezione di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Nel corso della prima riunione dell'Organo di amministrazione vengono eletti, tra gli amministratori, il Presidente (Art. 9 del presente Statuto), il Segretario e il Tesoriere.

Al Segretario sono attribuite le seguenti funzioni:

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento o lo coadiuva nello svolgimento dei compiti connessi al suo incarico (incarico di Vice Presidente);
- redige le convocazioni ed i Verbali delle Assemblee dell'Organo di Amministrazione;
- coadiuva il Presidente e il Tesoriere nell'amministrazione delle risorse economiche dell'Associazione.

Al Tesoriere sono attribuite le seguenti funzioni:

- amministra con il Presidente ed il Segretario le risorse economiche dell'Associazione;
- redige il Rendiconto specifico di ogni singola attività di raccolta fondi.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto fra i membri dell'Organo di amministrazione nel corso della prima riunione dopo il suo insediamento.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Segretario, nella qualifica di Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Altri incarichi e attività)

Nel corso della prima riunione dell'Organo di amministrazione viene nominato un Referente per ciascun plesso scolastico (scuola dell'infanzia Italo Calvino, Scuola Primaria "Bettino Ricasoli", Scuola Secondaria di I Grado "Giovanni XXIII"), al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- organizza e coordina le riunioni di plesso, previo accordo con il Presidente;
- redige verbale della riunione presieduta o delega, in sua vece, un rappresentante di classe. Invia il verbale ai rappresentanti di classe/sezione del plesso, che informeranno i genitori della loro classe, ed al Presidente;
- può organizzare singole iniziative di raccolta fondi (donazioni, sponsorizzazioni, vendite, lotterie, etc...) da destinare al singolo Plesso;
- gestisce i rapporti con l'insegnante Fiduciaria di Plesso;
- collabora con il Presidente ed il Tesoriere alla gestione di eventuali fondi economici riservati al Plesso di cui è referente, coordinandosi con gli altri rappresentanti per definirne la destinazione.

La funzione di Referente di Plesso è compatibile con quella di Presidente, Segretario o Tesoriere.

L'Associazione può costituire al proprio interno, in accordo con l'Organo di Amministrazione, dei gruppi di lavoro, sulla base di specifiche attività e progetti. A tali gruppi, possono partecipare tutti coloro che vorranno prestare il loro contributo in favore delle finalità perseguite dall'Associazione, mettendo a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze. Per ogni gruppo di lavoro sarà

individuato un coordinatore, che avrà la responsabilità di relazionare al Presidente sullo stato di avanzamento delle attività pianificate.

ART. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14
(Rendiconto finanziario)

L'associazione deve redigere il Rendiconto finanziario per cassa annuale e con decorrenza dal primo settembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Rendiconto finanziario e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Sono a titolo gratuito tutte le prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dall'associato in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

VALENTINA AREU

L'ADDEBITO
Lorena Capolacci (1)

in delega del Direttore Provinciale

PAOLO BIZZARDI

REGISTRATO AGENZIA TRIBUTARIA
UFFICIO REGIONALE DEL TERZO SETTORE
AL N. 1289 SERIE 3